



COMUNE DI PONTOGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25037

TEL (030) 7479200

PROT. Nr. 10803

Nr. 27/04 REG. ORD.

ORDINANZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Rilevato che sono sempre più numerose le lamentele dei cittadini sul disagio ambientale, specialmente durante le ore notturne, determinato da schiamazzi e malcostume, e dal degrado nelle vie, piazze ed aree pubbliche, causato dall'abbandono di bottiglie, lattine, involucri per alimenti acquistati per asporto nei pubblici esercizi circostanti e rifiuti vari ;
- Ritenuto opportuno definire in maniera più dettagliata le disposizioni di Polizia Urbana, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza all'insegna della vivibilità complessiva del Paese e di prevenire i rischi a danno della sicurezza e dell'incolumità delle persone oltre che di garantire l'igiene nelle strade e negli spazi cittadini;
- Richiamato il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, in modo particolare le disposizioni contenute nell'articolo 19, dedicate alla tutela della quiete, dell'incolumità pubblica e dell'igiene del suolo;
- Visto l'art.19 del Regolamento citato che vieta l'abbandono al suolo, tra l'altro, di materiali e oggetti che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini;
- Visto anche l'art. 5, comma 4 della legge n.287/91 (somministrazione di alimenti e bevande), il quale prevede la facoltà per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di venderli per asporto;
- Ritenuto opportuno, nello specifico, disciplinare, nel pubblico interesse, la vendita e le modalità di somministrazione delle bevande nei pubblici esercizi durante le ore serali e notturne;
- Visto il Decreto Legislativo n. 22/97 (Decreto Ronchi sui rifiuti), ed in particolare l'art. 14;
- Visto l'art. 54 del D. L.vo n. 267/00 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) ;
- per le ragioni sopra esposte ;

DISPONE QUANTO SEGUE

- 1) E' vietato abbandonare per strada e in tutti gli spazi pubblici, bottiglie e altri oggetti di vetro, lattine, involucri per alimenti e rifiuti di qualsiasi tipo.
- 2) Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la vendita per asporto non deve avvenire dopo le ore 21.00.
- 3) Nei Bar, pizzerie e ristoranti, la somministrazione di bevande in recipienti di vetro o di lattine è consentita per il consumo al banco ed ai tavoli (interni/esterni).
- 4) Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e la vendita per asporto, è vietato somministrare bevande alcoliche ai minori.
- 5) Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono punite con la sanzione prevista in riferimento all'art.19 del Regolamento di Polizia urbana, con una somma pari a 100.00 Euro.

Ricorda che il gestore dell'esercizio pubblico è responsabile della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno del locale, oltre che tenuto a mantenere pulita e ordinata l'area circostante.

A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela della quiete e dell'igiene urbana.

Le forze dell'ordine sono incaricate di fare rispettare la presente Ordinanza e di punire gli eventuali trasgressori secondo i termini di Legge.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, oppure in via alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza Municipale li, 11 Ottobre 2004



Capo Area
Istruttore Direttivo di Polizia Locale
Pedone Mauro